



# CITTA' DI LEGNAGO

AMBIENTE, SIC. PROTEZIONE CIVILE, ESPROPRI 3° SETTORE  
Via XX Settembre 29 - 37045 Legnago (Verona)

Reg. Ord. n.236 del 08/09/2017

prot. n. 34982

## ORDINANZA SINDACALE

**OGGETTO: DISINNESCO DEGLI ORDIGNI BELLICI RINVENUTI NEL FIUME ADIGE.  
ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE DI DISCIPLINA DELLE PROCEDURE DI  
SICUREZZA E DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE.  
DOMENICA 17 SETTEMBRE E LUNEDI'18 SETTEMBRE 2017.**

### IL SINDACO

Premesso che:

- nell'area nel greto del fiume Adige nei pressi del ponte ferroviario in località Porto nel comune di Legnago sono state rinvenute due bombe risalenti alla Seconda Guerra Mondiale contenenti 254 kg di alto esplosivo;
- il coordinamento delle operazioni per il ripristino della sicurezza è eseguito dall'area Protezione Civile della Prefettura di Verona di concerto con il Comune, la Provincia, e gli altri enti coinvolti nelle attività di disinnescamento;
- le procedure di messa in sicurezza per il ripristino della normalità sono state stabilite dal personale specialistico dell'ottavo Reggimento Genio Guastatori Paracadutisti "Folgore" incaricato delle operazioni da parte del Comando Forze Operative Nord;

Richiamato il provvedimento prefettizio del 1 settembre 2017, n. 41555 con il quale viene approvato il piano di coordinamento delle operazioni previste a Legnago nei giorni di domenica 17 e lunedì 18 settembre 2017;

Dato atto del piano di coordinamento che prevede 2 zone di pericolo:

- la Zona di pericolo 1 (disinnescamento) di 1200 m di raggio dal punto di disinnescamento, suddivisa in due sottozone: zona ROSSA di raggio 800 m di sgombero totale e zona GIALLA tra 800 e 1200 m di raggio di sgombero parziale (le persone possono sostare all'interno degli edifici lontano da porte e finestre);
- la Zona di pericolo 2 (zona ARANCIO) di 1000 m di raggio dal punto di brillamento (località Volta Mira a Vigo) di sgombero totale;

Dato atto inoltre che il piano di coordinamento prevede che:

- per le infrastrutture la cui evacuazione totale creerebbe un serio problema organizzativo sono state individuate soluzioni specifiche;
- l'Ente Gestore deve disalimentare, in entrambe le zone 1 e 2, le linee elettriche di alta tensione presenti a distanza inferiore a 500 metri e di media o bassa tensione ad una distanza inferiore a 250 metri dai punti di disinnescamento e brillamento;
- per la giornata di domenica 17 settembre entro le ore 8,30 e fino al termine delle operazioni devono essere evacuate le aree esterne e sgomberati tutti gli edifici e le strade nelle porzioni di territorio previste fino al termine delle operazioni;
- qualora le operazioni di bonifica non si concludano nella giornata di domenica 17 settembre, entro le ore 8,30 di lunedì 18 settembre e fino al termine delle operazioni devono essere evacuate le aree esterne e sgomberati tutti gli edifici e le strade nelle porzioni di territorio della sola Zona di pericolo 2 ARANCIO;

Considerato che il provvedimento prefettizio prescrive che:

- i perimetri di pericolo siano definiti nelle ordinanze contingibili ed urgenti adottate dal Sindaco di Legnago e, per le porzioni di territorio di loro rispettiva competenza, dai Sindaci di Villabartolomea e di Terrazzo;
- il Sindaco di Legnago deve curare la tempestiva notifica della citata ordinanza a tutte le persone residenti e dimoranti negli immobili di cui al Piano di evacuazione predisposto, ricadenti nelle Zone di Pericolo 1 e 2, anche se privi di numero civico o raggiungibili mediante accessi posti in altro luogo, ivi compresi gli esercizi di qualsiasi attività pubblica e privata ivi presenti;
- l'Amministrazione del Comune di Legnago deve provvedere, anche mediante il ricorso all'ausilio di volontari di Protezione Civile, all'allontanamento di tutte le persone residenti o dimoranti negli immobili individuati, provvedendo all'accompagnamento degli anziani, dei diversamente abili e di tutti coloro che non abbiano la possibilità di autonoma collocazione in strutture private;

Preso atto di tutte le esigenze emerse durante le riunioni organizzative svoltesi tra i rappresentanti dell'Amministrazione comunale e i soggetti coinvolti nelle operazioni di disinnescamento relativamente alle problematiche conseguenti il ritrovamento degli ordigni bellici;

Considerato che le operazioni di disinnescamento richiedono l'adozione di misure preventive di sicurezza a tutela della pubblica e privata incolumità entro le zone di pericolo individuate nel piano di coordinamento dall'inizio delle operazioni fino al loro completamento;

Visti gli articoli 5, 6, 7 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 nonché l'articolo 54 del decreto Legislativo del 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la Legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visti altresì gli articoli 108 lettera c) del Decreto Legislativo del 31 marzo 1998, n. 112 nonché l'articolo 2 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, Regio Decreto del 18 giugno 1931, n. 773

## **ORDINA**

per le motivazioni indicate in premessa, come evidenziato nel provvedimento del Prefetto di Verona del 1 settembre 2017, n. 41555:

1. nella giornata di Domenica 17 settembre 2017 dalle ore 8,30 fino al termine delle operazioni di disinnescamento degli ordigni bellici:
  - è vietato l'ingresso, la circolazione dei veicoli e dei pedoni nell'area delimitata dai punti di blocco situati all'estremità del raggio di 1200 metri dal punto di disinnescamento (Zona di pericolo 1: Zona GIALLA e ROSSA) e di raggio di 1000 m dal punto di brillamento (Zona di pericolo 2 ARANCIO);
  - è vietata la permanenza delle persone nella zona di raggio 800 m dal punto di disinnescamento (zona ROSSA) e di raggio di 1000 m dal punto di brillamento (Zona di pericolo 2 ARANCIO);
  - è permessa la presenza di persone esclusivamente all'interno degli edifici e comunque lontano da porte e finestre nell'area tra 800 e 1200 m di raggio dal punto di disinnescamento (zona GIALLA);
  - la cessazione di ogni attività produttiva di beni e servizi, comprese le attività commerciali, comunque denominate, nelle zone di pericolo 1 e 2 (zone GIALLA, ROSSA e ARANCIO);
  - la cessazione di ogni attività sportiva, motoria e ludico-ricreativa, comunque denominata, nell'ambito della Zona Sportiva di via Olimpia (Stadio, Piscine comunali e Palazzetto dello Sport) e delle zone pubbliche utilizzate per l'allestimento dei Centri di Accoglienza temporanei di Protezione Civile;
2. qualora le operazioni di bonifica non si concludano nella giornata di domenica 17 settembre, nella giornata di lunedì 18 settembre dalle ore 8,30 fino al termine delle operazioni di disinnescamento degli ordigni bellici:
  - è vietato l'ingresso, la circolazione dei veicoli e dei pedoni nell'area delimitata dai punti di blocco situati all'estremità di raggio di 1000 m dal punto di brillamento (Zona di pericolo 2 ARANCIO);
  - è vietata la permanenza delle persone nella zona di raggio di 1000 m dal punto di brillamento (Zona di pericolo 2 ARANCIO);
  - la cessazione di ogni attività produttiva di beni e servizi, comprese le attività commerciali, comunque denominate, nelle zone di pericolo 1 e 2 (zone GIALLA, ROSSA e ARANCIO);
  - la cessazione di ogni attività sportiva, motoria e ludico-ricreativa, comunque denominata delle zone pubbliche utilizzate per l'allestimento del Centro di Accoglienza temporaneo di Protezione Civile a San Pietro;
3. la cessazione di ogni attività scolastica e altre attività diverse da quella di Protezione Civile nei plessi scolastici di San Pietro "Scuola Primaria Don Trecca" e di Terranegra "Scuola Materna e Primaria G. Ungaretti" nei giorni di sabato 16 settembre, domenica 17 settembre e lunedì 18 settembre 2017;

## **DISPONE**

per le giornate rispettivamente previste:

1. che tutte le porte vetrate e le finestre degli edifici posti nella zona di raggio 800 m dal punto di disinnescamento (zona ROSSA) e di raggio di 1000 m dal punto di brillamento (Zona di pericolo 2 ARANCIO) devono essere nastrate con l'applicazione di pellicole adesive (ad esempio: nastro da pacchi) per ridurre gli effetti della rottura di vetri a seguito dell'eventuale esplosione;
2. di informare preventivamente tutta la popolazione nelle zone di pericolo 1 e 2 (Zone GIALLA, ROSSA e ARANCIO) e i cittadini di Legnago e dei comuni limitrofi nel seguente modo:
  - per tutti residenti nelle zone di pericolo 1 e 2 tramite servizio di postalizzazione con lettera contenente le disposizioni scritte in forma semplice e chiara;
  - per tutti i cittadini, le attività e i comuni confinanti mediante idonea comunicazione a mezzo di pubblicazione sui periodici locali a larga diffusione e comunicati sui mass-media locali;
  - per la diffusione di ogni ulteriore comunicazione e per tutti i soggetti non espressamente indicati, ovvero predeterminabili, attraverso il sito istituzionale ([www.comune.legnago.vr.it](http://www.comune.legnago.vr.it)), i profili pubblici dei social-network (Facebook e Twitter) e l'applicazione ufficiale per smartphone Municipium;
3. di dare corso all'evacuazione di tutta la popolazione comunque presente nell'area nella zona di raggio 800 m dal punto di disinnescamento (Zona ROSSA) e di raggio di 1000 m dal punto di brillamento (Zona di pericolo 2 ARANCIO);

inoltre

## **ORDINA**

di disciplinare la circolazione derivante dalle esigenze di chiusura dell'area delimitata nel seguente modo:

1. l'istituzione dei cancelli, numerati: per la zona ROSSA da R01 a R30, per la zona GIALLA da G01 a G35 e per la zona ARANCIO da A01 a A19 lungo il perimetro delle zone di pericolo individuate;
2. l'istituzione del divieto di transito sulle vie intersecate dalle circonferenze che delimitano le aree di pericolo a partire dai cancelli istituiti;

## **DISPONE**

1. che il personale presente ai cancelli sia munito dell'elenco dei numeri civici ricompresi nelle zone di pericolo e di copia della presente ordinanza;
2. che il posizionamento e la predisposizione della segnaletica necessaria ed evidenziare obblighi, divieti e limitazioni previsti dal presente provvedimento, nonché gli interventi di posizionamento e rimozione delle transenne sia curato dall'Ufficio tecnico comunale con il coordinamento del Comando di Polizia Locale;

## **AUTORIZZA**

1. il Comando di Polizia locale, previo accordo con il Centro di Coordinamento di Protezione Civile, a modificare i termini di tempo, le limitazioni, le restrizioni e le deviazioni della circolazione durante l'attuazione del presente provvedimento, qualora esigenze o reali situazioni di fatto dovessero richiederlo, nonché ad adottare gli opportuni provvedimenti che si rendessero necessari per assicurare un adeguato servizio di viabilità e disciplina della circolazione stradale mediante la deviazione e/o interdizione a vista della circolazione veicolare da parte degli Agenti preposti al traffico;

Del presente provvedimento si dispone:

l'invio di copia alla prefettura e a tutti gli Enti coinvolti nelle operazioni, ai comuni di Villabartolomea e Terrazzo, ai dirigenti di Settore del Comune di Legnago;

di rendere noto alla cittadinanza, oltre a quanto precisato nel provvedimento, tramite avvisi pubblici, nonché comunicazioni alle associazioni di categoria direttamente interessate e affissione all'Albo Pretorio per tutto il tempo di validità del provvedimento;

A norma dell'articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione e notificazione, al Tribunale Amministrativo Regionale di VENEZIA;

*o in alternativa*

entro 120 giorni sempre dalla data del suo ricevimento, al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del D.Lgs. n. 285/1992, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione o notificazione può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal Codice della strada per la parte applicabile, e per la trasgressione dell'ordinanza sindacale l'art. 650 del Codice di Procedura Penale "*Chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall'Autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica, o d'ordine pubblico o d'igiene, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a duecentosei euro*".

Legnago, li 08/09/2017

IL SINDACO  
F.to Clara Scapin